



**COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**COPIA**

Codice ente	<b>10720 5</b>
DELIBERAZIONE N. 7	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE	SINDACO	Presente
BISLERI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
AMBROSINI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RIBONI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	Presente
BOSCHIROLI ENEMESIO	CONSIGLIERE	Presente
COSTENARO PLINIO	CONSIGLIERE	Presente
LUCINI ZAVERIO	CONSIGLIERE	Presente
ROZZA VERONICA	CONSIGLIERE	Assente
BIGNAMINI ENNIO	CONSIGLIERE	Assente
ERIBERTO		
NEOTTI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
PARISI ULGARICO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti            9  
Totale assenti            2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI ANTONIO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”*;

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**LETTI** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- Comma 650: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Comma 652: il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- Comma 653: a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- Comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*

*dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**VISTO** l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»;*

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/04/2024 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il biennio 2024-2025 e che, per l'anno 2024, il PEF è pari complessivamente ad € 212.061,00, di cui € 136.196,00 corrispondenti alla parte fissa ed € 75.865,00 corrispondenti alla parte variabile;

**PRESO ATTO** che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

**CONSIDERATO** che:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb

(relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- i costi della TARI sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti percentuali:
  - Utenze domestiche: 88,40%;
  - Utenze non domestiche: 11,60%;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei sopra citati coefficienti;

**RITENUTO** pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività), così come indicati nell'Allegato A) alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2024 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

**PRESO ATTO** che suddette tariffe vengono allegate alla presente deliberazione (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cremona nella misura del 5%;

**RICHIAMATA** la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

**RITENUTO** di stabilire le scadenze di pagamento della TARI per l'annualità 2024 in tre rate, come di seguito dettagliate:

- 1° rata (o versamento in unica soluzione): 31/07/2024;
- 2° rata: 30/09/2024;
- 3° rata: 30/11/2024;

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 21/04/2023;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che copia della presente dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario supplente ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n. 9 resi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) Di approvare per l'anno 2024 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – relative alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato B) alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona (5%);
- 3) Di dare atto, altresì, che, ai sensi della delibera Arera n. 386/2023/R/rif, a decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicano le seguenti componenti perequative a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
  - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- 4) Di stabilire le scadenze di pagamento della TARI per l'annualità 2024 in tre rate, come di seguito dettagliate:
  - 1° rata (o versamento in unica soluzione): 31/07/2024;
  - 2° rata: 30/09/2024;
  - 3° rata: 30/11/2024;
- 5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, stante l'urgenza di approvare le tariffe TARI 2024, con separata votazione ed all'unanimità dei consensi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO**  
Provincia di Cremona

**SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.04.2024**

**Delibera N° 7**

**Oggetto: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Art. 49, Comma 2°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i..

- Favorevole  
 Non favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SUPPLENTE  
F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

Li, 24.04.2024

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Art. 49, Comma 2°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i..

- Favorevole  
 Non favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SUPPLENTE  
F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

Li, 24.04.2024

---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco

F.to Dr.GRASSI ANTONIO GIUSEPPE



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

---

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, viene pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi;

Casale Cremasco-Vidolasco, li data della firma digitale



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Casale Cremasco-Vidolasco, li



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ADDI, 29.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Alesio Massimiliano